

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 86/07

6 dicembre 2007

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-463/04 e C-464/04

*Federconsumatori e a. / Comune di Milano*

### **IL PRIVILEGIO RISERVATO AGLI ENTI PUBBLICI DI POTER ESERCITARE IN UNA SOCIETÀ PER AZIONI UN CONTROLLO SPROPORZIONATO RISPETTO ALLA LORO PARTECIPAZIONE È CONTRARIO AL DIRITTO COMUNITARIO**

*La normativa italiana, che consente ad un ente pubblico di nominare direttamente dei membri del consiglio di amministrazione, è idonea a dissuadere gli investitori di altri Stati membri.*

L'AEM SpA (Azienda Elettrica Milanese SpA) è una società per azioni costituita dal Comune di Milano, che opera nel settore dei servizi pubblici di distribuzione del gas e dell'energia elettrica. Quotata in borsa nel 1998, il 51% del suo capitale era detenuto da detto Comune. Proseguendo il processo di privatizzazione della società, il Comune in parola ha deciso di ridurre la propria partecipazione al 33,4%. In tale ottica, nello statuto dell'AEM è stato introdotto il diritto esclusivo a favore del Comune di nominare direttamente fino a un quarto degli amministratori. D'altra parte, lo statuto dell'AEM conferisce a detto Comune il diritto di partecipare all'elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati da esso stesso.

L'effetto combinato della riserva di nomina diretta e del diritto di partecipare al voto di lista consente al Comune di Milano di conservare la maggioranza assoluta nel consiglio di amministrazione dell'AEM, sebbene esso, successivamente alla cessione dei titoli, detenga solamente la maggioranza relativa del capitale.

La Federconsumatori e altre associazioni di consumatori e di piccoli azionisti hanno impugnato le delibere del consiglio comunale dirette a consentire al Comune di Milano di conservare la maggioranza nel consiglio di amministrazione dell'AEM. Esse contestano tale posizione privilegiata poiché scoraggerebbe eventuali investitori dall'acquisire partecipazioni nell'AEM e condurrebbe al deprezzamento delle loro partecipazioni in tale società.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana su cui siffatta posizione privilegiata si fonda.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> In particolare l'art. 2449 del codice civile italiano, secondo il quale lo statuto di una società per azioni può conferire ad un azionista pubblico la facoltà di nominare direttamente uno o più amministratori, nonché la legge

La Corte rileva che le questioni ad essa sottoposte partono dal presupposto che solamente gli azionisti pubblici possano fruire di una tale posizione privilegiata. Essa constata che la normativa italiana consente quindi agli azionisti di partecipare all'attività del consiglio di amministrazione di una società per azioni con maggiore rilievo rispetto a quanto sarebbe loro normalmente concesso dalla loro qualità di azionisti. In questo modo essi possono esercitare un'influenza che va al di là dei loro investimenti, il che costituisce una restrizione ai movimenti di capitali.

Tale posizione privilegiata, infatti, è possibile, da un lato, in forza della normativa italiana che non prevede alcun limite per quanto riguarda il numero degli amministratori che possono essere direttamente nominati dall'azionista pubblico e, dall'altro, in forza della partecipazione di quest'ultimo all'elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati.

Fornendo agli azionisti pubblici uno strumento che limita la possibilità degli altri azionisti di partecipare effettivamente alla gestione della società, la normativa italiana è idonea a dissuadere gli investitori diretti di altri Stati membri.

Le circostanze che la misura di cui trattasi sia inserita nelle disposizioni del codice civile e che per il diritto di nomina sia necessaria una decisione dell'assemblea generale degli azionisti non privano la normativa italiana del suo carattere restrittivo.

È ben vero che un tale diritto di nomina non è immutabile, dato che può essere oggetto di modifica mediante di un'ulteriore revisione dello statuto. Esso tuttavia gode di una protezione relativamente intensa, dal momento che per la modifica dello statuto è necessaria una maggioranza qualificata degli azionisti. Così, anche quando l'azionista pubblico non dispone più della maggioranza necessaria per la nomina diretta degli amministratori, esso può ciò nondimeno continuare a godere di un siffatto diritto.

In tal modo, fino a quando il Comune di Milano conservi la sua partecipazione del 33,4% nel capitale dell'AEM, per un investitore è impossibile revocare il diritto del Comune di nominare direttamente degli amministratori.

Pertanto, la Corte dichiara che il principio di libera circolazione dei capitali osta ad una normativa nazionale come quella italiana.

---

n. 474/1994 sulle privatizzazioni, secondo cui detto azionista può partecipare all'elezione mediante voto di lista degli amministratori che non abbia nominato direttamente.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: BG, FR, CS, DE, EN, HU, IT, NL, PL, SK, GR*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte  
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-C-463/04>  
e C-464/04*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"  
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione  
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249  
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*